

c) è previsto che “la valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento, la sua durata e i relativi costi”;

d) è consentita ai cittadini la presentazione di ricorsi “contro l’eventuale motivato diniego” delle prestazioni richieste”.

Quanto sopra, richiedendo, pertanto uno specifico intervento al Difensore civico regionale.

**3) C.I.S.A.P. – Consorzio Intercomunale dei servizi alla persona Comuni di Collegno e Grugliasco, lettera allegata del 24/12/2010**, in cui, tra l’altro “si auspica che l’Ufficio del Difensore Civico possa adoperarsi per sollecitare la piena applicazione della legge regionale 1/2004 ed in particolare:

- che tutti gli Enti gestori recepiscano, con apposita delibera, le norme della legge regionale indicando le modalità di accesso ai servizi e definendo le prestazioni sociali di livello essenziale alle quali i cittadini hanno diritto con riferimento all’ambito di competenza (articoli 18 e 22);

- che le suddette deliberazioni ( ed i livelli in esse indicati) vengano, a loro volta, recepite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento (articolo 19);

- che la Giunta – con riferimento agli adempimenti di cui sopra – proceda, di concerto con i Comuni, all’individuazione della quota pro-capite (regionale e dei Comuni) necessaria per assicurare i livelli essenziali individuati ( articoli 35, comma 2) che costituiscono “la risposta minima e omogenea” da fornire obbligatoriamente”.

Tali richieste di intervento, oltre che evidenziare in maniera più precisa gli ambiti problematici da cui traggono origine la maggior parte dei singoli casi sottoposti dai cittadini al Difensore civico, hanno concorso e concorrono alla realizzazione di interventi a valenza generale, a carattere sistemico, intesi a stimolare imparzialità, buon andamento, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa quali interessi della collettività dei cittadini, che sempre più rappresentano una delle modalità tipiche di svolgimento dell'attività della Difesa civica.

### **FOCUS: SERVIZI ALLA PERSONA. <sup>3</sup>**

#### ***Intervento del Difensore civico pwer l'attivazione dell'insegnamento dell'ora alternativa a quella della religione cattolica***

Si è rivolta all'Ufficio della Difesa civica la Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni oltre ad altre numerose Associazioni, di insegnanti e genitori, che operano all'interno delle Istituzioni scolastiche, presentando un esposto relativo ad omesse informazioni, da parte delle istituzioni scolastiche, in merito all'esistenza di fondi, stanziati dal Ministero delle Finanze, per "le spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica".

Le Associazioni esponenti hanno lamentato, in particolare, la mancanza di adeguate informazioni da parte dell'Ufficio Scolastico

---

<sup>3</sup> Il presente "Focus" è stato realizzato dal Difensore civico con la collaborazione del Dott. Mazzucco, della Dott.ssa Mignosi e della Dott.ssa Zito.

regionale e delle Direzioni Scolastiche in ordine all'esistenza di fondi disponibili a livello regionale, quale presupposto dell'attivazione dell'insegnamento in oggetto; mentre la sussistenza dei fondi è comprovata dagli stanziamenti per gli anni finanziari 2009 e 2010 che ammontano complessivamente a Euro 38.155.015 per l'esercizio finanziario 2009 e euro 41.073.440 per l'esercizio finanziario 2010, come riferito dalla Direzione Scolastica Regione del Piemonte.

Parallelamente è pervenuta al nostro Ufficio una segnalazione da parte di una genitrice esercente la potestà genitoriale, relativa alla mancata attivazione dell'ora alternativa presso un Istituto scolastico piemontese.

A fronte di tali esposti il nostro Ufficio ha avviato una corrispondenza, con la Direzione territoriale dell'Economia e delle Finanze, con la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, e con la Direzione Didattica "A. Toscanini", al fine di ottenere una adeguata informativa in ordine ai fondi disponibili per l'attivazione dell'insegnamento della c.d. "ora alternativa", alla relativa utilizzazione e all'informativa fornita alle famiglie .

All'esito della stessa, la Difesa Civica ha rilevato che la corrispondenza intercorsa non aveva consentito di chiarire con la necessaria trasparenza i percorsi da attivare per l'assegnazione e la gestione dei fondi, nonché per permettere a Soggetti portatori di interessi collettivi diffusi e titolari di connessi diritti costituzionali, di concorrere alla predisposizione di progetti formativi riferibili all'attivazione dell'ora alternativa.

Poiché il Difensore Civico Regionale ha quale compito istituzionale quello di promuovere la tutela di diritti fondamentali nel quadro di un corretto e imparziale andamento dell'attività amministrativa, l'Ufficio si è fatto parte attiva nel richiedere un

chiarimento compiuto, nella specie finalizzato a esplicitare i criteri e i modi di utilizzazione dei fondi, destinati all'attivazione dell'insegnamento dell'"ora alternativa", se tali fondi siano stati utilizzati e in che termini; se le Direzioni Scolastiche piemontesi siano state effettivamente informate circa i modi per accedere e richiedere gli stanziamenti; se l'Amministrazione non ritenga di dare corso all'organizzazione sistematica e coordinata, in ambito regionale, dell'insegnamento della c.d. "ora alternativa", con particolare riguardo alle modalità attuative di possibili progetti di formazione, allo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto di quanti ne richiedano l'attivazione.

A tal fine la Difesa Civica ha sottolineato di ritenere che avrebbe potuto essere di massima utilità una specifica e dettagliata informativa espressamente rivolta alle Direzioni degli Istituti Scolastici.

A conclusione dell'intervento, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha emanato una circolare intesa a regolamentare in tutte le scuole del Piemonte il predetto insegnamento, informando adeguatamente tutte le scuole del Piemonte, di ogni ordine e grado, in merito alle modalità di attivazione dell'ora alternativa e di accesso ai fondi ad essa destinati.

La conclusione dell'indagine e la Circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte sono stati pubblicati sul sito Internet della Difesa civica regionale, ai fini di una maggior diffusione dell'informativa in oggetto.

***Interventi monetari di sostegno al reddito di cui a bando  
Agenzia Piemonte Lavoro: indagine e intervento del  
Difensore civico.***

A seguito di segnalazioni pervenute a questo Ufficio, si è rilevata una problematica, presumibilmente specchio di situazione generalizzata, connessa a comunicazioni trasmesse dall'Agenzia Piemonte Lavoro (A.P.L.), ente strumentale della Regione Piemonte, a cittadini interessati, riguardanti l'esito delle domande dagli stessi presentate per l'erogazione di interventi monetari di sostegno al reddito.

Dalla disamina dei reclami pervenuti, della relativa documentazione, della normativa di settore e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale e dall'Agenzia, è emerso che l'A.P.L., esaurite le risorse stanziare, ha finanziato solo le domande presentate dalla data di apertura del relativo bando alla data del 10 febbraio 2010; tutto ciò, in quanto, successivamente alla pubblicazione del bando, che prevedeva come termine di consegna delle domande il 30/04/10, avrebbe di fatto adottato criteri del tutto estrinseci, non previsti nel bando e nella normativa, connessi alla data di consegna delle domande, erogando, di fatto, i predetti contributi a favore dei richiedenti che avevano presentato domanda tra la data di apertura del bando e data precedente (10/02/10) al previsto termine di consegna (30/04/10).

Quanto sopra in contrasto non solo con quanto previsto dalla legge regionale regolatrice della materia, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza in ordine all'individuazione dei criteri di priorità nell'erogazione dei sussidi, ma anche a principi generali di razionalità, equità ed uniformità di trattamento che

debbono informare i criteri di priorità per l'erogazione dei sussidi e che, generalmente, si traducono in criteri che attengono alla condizione personale economico-sociale degli interessati agli interventi di sostegno.

L'intervento è stato, pertanto, finalizzato a richiedere alle strutture regionali coinvolte un'operazione di trasparenza e di assunzione di responsabilità, in presenza di casi che possono concretare un esempio di "cattiva amministrazione".

A fronte dei successivi riscontri pervenuti dall'Agenzia Piemonte Lavoro e dell'Assessorato regionale al lavoro e alla formazione professionale, mediante i quali sono state rappresentate le posizioni dei rispettivi Enti per quanto attiene alla problematica esposta e le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'attività amministrativa svolta, l'Assessore regionale al lavoro ha in seguito (ottobre 2010) presentato nuove linee-guida relative agli interventi di sostegno al reddito per 2010-2011, gestiti dall'Agenzia Piemonte Lavoro, con la previsione di criteri di priorità e quindi di specifica graduatoria, per cui "il sostegno al reddito 2010-2011 non sarà più uno strumento senza controllo per l'amministrazione pubblica" (vedasi Regione Piemonte – Sito ufficiale, "Piemonte Informa" del 14 ottobre 2010)

### ***Disservizi relativi alla distribuzione della posta.***

Con esposto scritto, un Sindaco riferiva che, nel paese di cui era amministratore, continuavano a verificarsi continui ritardi nella distribuzione della posta da parte di Poste Italiane S.p.A..

*Problematiche emerse.*

In particolare, i continui ritardi riguardavano anche la consegna delle bollette, degli atti giudiziari e, in generale, di altri atti in cui il rispetto di termini certi è essenziale.

Avveniva di frequente, infatti, che, per esempio, le bollette consegnate e pagate in ritardo dagli utenti recavano come conseguenza l'applicazione degli interessi di mora in capo agli incolpevoli intestatari.

*Azioni effettuate.*

L'Ufficio del Difensore civico esaminava la normativa di riferimento, anche comunitaria, per la quale esistono, in sintesi, degli standard di servizio non derogabili dal soggetto che svolge l'attività di accettazione, distribuzione e consegna della posta. In particolare, viene specificamente indicato il Ministero dello Sviluppo Economico quale ente preposto a sorvegliare il rispetto degli standard di servizio da parte di Poste Italiane, con la correlata facoltà di irrogare sanzioni economiche nel caso di violazione degli obblighi portati, in questa materia, dal d. lgs. 261/1999.

Pertanto, l'Ufficio scriveva sia alla Direzione regionale di Poste Italiane sia alla Direzione territoriale del citato Ministero, al fine di sottoporre loro la vicenda per quanto di competenza.

Entrambi gli Enti interpellati rispondevano affermando che si trattava di disservizi causati dalla successione dei contratti di lavoro con i "postini" e che tale circostanza non configurava un disservizio "sanzionabile".

Valutate come non esaurienti tali risposte, l'Ufficio riteneva di scrivere nuovamente ai due Enti, sottolineando come quello della distribuzione e consegna della posta fosse un servizio

essenziale riferito alle comunicazioni e ai rapporti, anche a valenza economica, tra cittadini, imprese e operatori.

Ulteriormente, l'Ufficio rilevava come il disservizio postale è senz'altro fonte di conseguenze pesanti a carico degli utenti, mentre incombe sull'Ente erogatore del servizio il dovere di una buona amministrazione che non può conoscere deroghe.

### *Obiettivi perseguiti.*

L'Ufficio sottolineava come il ripetersi dei disservizi avrebbe potuto nuocere anche alla stessa immagine delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, oltre e causare, in capo ai destinatari, un danno economicamente valutabile da fare valere, in ipotesi, nelle sedi competenti da parte dei soggetti a ciò legittimati.

A tali fini, l'Ufficio chiedeva al Direttore regionale di Poste Italiane non solo di spiegare esaurientemente le ragioni del disservizio, ma anche di specificare quali azioni positive fossero state poste in essere per evitare il ripetersi del fenomeno mediante idonee misure che impedissero l'insorgere di vicende analoghe anche in altri contesti.

### *Risultati conseguiti.*

Con note tra loro successive, gli Enti interpellati rispondevano che avevano provveduto ad effettuare radicali interventi gestionali nelle strutture competenti al recapito della posta nel Comune di cui è questione, procedendo alla sostituzione del Responsabile e dell'addetto al Controllo Qualità.

**FOCUS: AMBIENTE – RUMORI, IMMISSIONI,  
PROPAGAZIONI, ESALAZIONI E DIRITTI  
FONDAMENTALI <sup>4</sup>**

***Disamina generale del contesto normativo relativo  
all'inquinamento acustico***

L'inquinamento acustico provocato dal traffico, dall'industria e dalle attività ricreative costituisce uno dei principali problemi ambientali a livello locale nelle aree urbane e le sempre più numerosi reclami dei cittadini sono il sintomo di una preoccupazione crescente.

L'art. 2 della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce che l'inquinamento acustico è l'introduzione di rumore nell'ambiente esterno o abitativo tale da provocare:

- fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane,
- pericolo per la salute umana,
- deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

La legge quadro, infatti, volta al perseguimento di un interesse pubblico collettivo, è mirata a regolare la competenza legislativa, primaria e secondaria, ripartita tra Stato e Regioni, affidando a quest'ultime la fissazione, con apposita legge regionale, dei criteri per la classificazione comunale del territorio nelle zone acustiche, delle eventuali sanzioni in caso di inottemperanza da

---

<sup>4</sup> Il presente "Focus" è stato realizzato dal Difensore civico con la collaborazione della Dott.ssa Borzi, della Dott.ssa Comini e della Dott.ssa Mignosi.

parte dei comuni, dei limiti più severi di livello sonoro ammesso nelle zone di interesse paesaggistico, della redazione dei piani di risanamento acustico, delle modalità per il rilascio di autorizzazioni comunali ad attività temporanee, dei criteri di priorità per le bonifiche, delle competenze da attribuire alle Province,.

Per effetto della previsione dell'art. 5 della L. 447/1995 le Province hanno il compito di svolgere le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, quelle ad esse assegnate dalle leggi regionali, nonché esercitare il controllo e la vigilanza per l'attuazione della legge quadro, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più Comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, a tal fine servendosi delle strutture delle Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente.

Infine é prevista dall'art. 6 della L. 447/1995, un'importante parte nella tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico a carico dei Comuni, ai quali competono la classificazione del territorio comunale in zone acustiche omogenee, il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte in base a detta classificazione, l'adozione dei piani di risanamento acustico, il controllo sul rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti adibiti alle attività produttive, sportive e ricreative, delle licenze di abitabilità, delle licenze commerciali e delle autorizzazioni alle attività produttive, sulle emissioni sonore prodotte dal traffico veicolare (fatte salve le disposizioni del Codice della strada), dalle sorgenti fisse e dalle macchine rumorose, nonché l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite fissati dalla legge quadro, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al

pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

I Comuni devono altresì provvedere all'adozione di modifiche ai regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, per introdurre apposite norme contro l'inquinamento acustico e nelle aree caratterizzate da rilevante interesse paesaggistico- ambientale e turistico, i Comuni possono dettare limiti di esposizione al rumore più restrittivi di quelli fissati in via generale dallo Stato.

Dal descritto quadro normativo emergono le funzioni ed i compiti attribuiti allo stato, alle Regioni e agli Enti Locali per prevenire e reprimere i comportamenti e le attività che provocano inquinamento acustico; potendo il singolo cittadino, in ogni caso, intraprendere azioni giurisdizionali nei confronti dell'autore della molestia e, in ipotesi, pretendere il risarcimento del danno subito (alla salute, alla proprietà privata etc....).

In merito alla tutela del singolo cittadino la recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha offerto una nuova prospettiva di indagine delle vicende connesse all'inquinamento acustico.

Il caso affrontato dalla corte internazionale trae origine da un ricorso contro la Repubblica dell'Ungheria radicato da un cittadino ungherese il 6 gennaio 2006: l'introduzione di un pedaggio autostradale da parte di una società privata aveva infatti determinato un aumento del volume di traffico sulle strade limitrofe a cui molti mezzi di trasporto, anche pesanti, ricorrevano per evitare il pagamento del pedaggio e le misure introdotte dalle autorità pubbliche si erano rivelate insufficienti per evitare rumori, inquinamento e odori che avevano reso, praticamente inabitabile, la casa del cittadino ricorrente.

Al riguardo, é stata quindi lamentata la violazione dell'articolo 8 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali che stabilisce:

“Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisce una misura che, in una società democratica, é necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

In merito la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ha evidenziato che le violazioni del diritto al rispetto della casa non sono limitate alle violazioni concrete come l'ingresso non consentito nelle case private, ma include anche quelle “diffuse” come i rumori, le emissioni, gli odori o altre similari forme di disturbo, poiché sussiste una grave violazione nella lesione del diritto della persona al rispetto per la propria casa se gli viene impedito di apprezzare gli aspetti gradevoli della sua casa.

Inoltre, ha osservato la Corte, anche se l'oggetto dell'Articolo 8 é essenzialmente quello di proteggere l'individuo da interferenze arbitrarie delle pubbliche autorità, esso comporta che le autorità adottino misure idonee ad assicurare il rispetto della vita privata e della casa anche nella sfera delle relazioni degli individui tra loro; osservando che lo Stato godeva di un certo margine di apprezzamento nel garantire la conformità alla convenzione quando ha regolamentato le misure predisposte per proteggere i diritti sanciti dall'art. 8 e che tale considerazione vale anche per

ciò che le autorità hanno fatto per impedire pregiudizi ai diritti dei terzi.

L'importanza della decisione si coglie quindi nell'individuazione di un obbligo per le pubbliche autorità di impedire la violazione del diritto alla vita privata, sancito dall'art. 8 della Convenzione, anche nel senso di quieto godimento della propria casa.

Le indagini svolte dal Difensore civico nel corso del 2010 hanno quindi tenuto in considerazione l'evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea richiedendo agli uffici competenti (Arpa e Comuni interessati) l'attivazione di misure idonee al contenimento del rumore nei confronti di soggetti privati, concessionari di servizio pubblico (ad es: Trenitalia) e gestori di infrastrutture (Rete ferroviaria Italiana).

Inoltre, nella consapevolezza delle conseguenze derivanti dal traffico veicolare sull'inquinamento acustico e, più in generale, sull'ambiente, il Difensore civico ha svolto un'importante indagine nell'ambito delle grandi opere, strategiche di "preminente interesse nazionale"; l'affermata competenza statale in merito alla realizzazione dell'opera potendo contribuire a trascurare un'adeguata valutazione e ponderazione gli interessi delle comunità locali, con particolare riferimento ai potenziali pregiudizi per i diritti fondamentali dei singoli cittadini derivanti dall'aumento del traffico veicolare.

In questo modo, il Difensore civico ha avviato un'intercoluzione con gli uffici interessati mirata ad individuare i presupposti di fatto e di diritto che avevano condotto l'Amministrazione a qualificare l'infrastruttura opera strategica di preminente interesse nazionale.

**Interventi svolti.**

- *“Per colpa dei Frecciarossa qui non si riesce a dormire”  
Treni troppo rumorosi, interviene il Difensore Civico*

A lamentarsi sono stati i residenti della zona dello scalo ferroviario del Lingotto, in particolare i condomini del Parco Bramante, che hanno segnalato l'intollerabilità dei rumori e delle propagazioni provenienti dai treni Frecciarossa che stazionano presso lo snodo ferroviario tutta la notte con motori elettrici e ventole di raffreddamento accesi.

Il Difensore Civico è sollecitamente intervenuto richiedendo all'ARPA di valutare la questione.

L'ARPA ha effettivamente riscontrato la presenza di valori che eccedono i limiti di legge, invitando, tra l'altro, il gestore ad individuare soluzioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte ad eliminare o quantomeno, ridurre sensibilmente, le emissioni sonore prodotte dallo stazionamento dei locomotori.

La Direzione Regionale di TRENITALIA ha pertanto richiesto un incontro al Difensore Civico, nel corso del quale i funzionari di TRENITALIA hanno manifestato la volontà di farsi carico del problema lamentato dai cittadini.

Successivamente è pervenuta al Difensore Civico comunicazione di TRENITALIA che informa di avere programmato interventi finalizzati a contenere possibili immissioni acustiche, introducendo delle modifiche al software di gestione delle ventole di raffreddamento dei motori elettrici sull'intero parco rotabile ETR 500.

Ulteriormente, TRENITALIA ha reso noto di avere affidato al Politecnico di Torino la valutazione del clima acustico dell'area e la

predisposizione della mappatura acustica diurna e notturna della stessa area al fine di fotografare la situazione e di porre comunque rimedio ad ogni possibile situazione di disagio dei cittadini.

Il Difensore Civico ha a sua volta sollecitato nei confronti di TRENITALIA, di RFI, Rete Ferroviaria Italiana, quale gestore dell'infrastruttura ferroviaria interessata, nonché del Comune di Torino, preposto alla tutela della qualità dell'ambiente sul territorio della città, ogni intervento necessario e indifferibile per salvaguardare la salute dei cittadini torinesi, investendo l'ARPA in ordine ad ogni attività conseguente di monitoraggio e verifica.

• ***Inquinamento acustico derivanti dal traffico veicolare.***

Un cittadino aveva lamentato una situazione di inquinamento acustico causato dall'alta velocità delle automobili che transitavano lungo la via dove affacciava la camera da letto della sua abitazione; ciò gli impediva di prendere sonno, con possibili gravi conseguenze per la sua attività lavorativa (il cittadino svolgeva la professione di tranviere).

Il Difensore Civico ha provveduto a chiedere immediatamente chiarimenti all'Amministrazione comunale, alla luce di quanto previsto dal DPR 30 marzo 2004, n.142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L.26 ottobre 1995, n.447), che stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, nonché i valori limite di immissione.

A seguito della richiesta di informazioni del Difensore Civico, l'Amministrazione comunale ha comunicato che, già nel 2008, per scoraggiare gli eccessi di velocità, era stata emessa un'ordinanza dirigenziale con la quale erano stati previsti una serie di sistemi di riduzione della velocità dei veicoli, quali la realizzazione di rotatorie, attraversamenti pedonali e incroci, scarificazione del manto asfaltato, nonché sistemi di rallentamento ad effetto ottico mediante segnaletica orizzontale, così come indicato al comma 2 dell'art.179 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada (DPR 16 dicembre 1992, n.495).

Tali sistemi di riduzione della velocità, come affermato dall'Amministrazione comunale nel riscontro pervenuto, non erano più presenti alla data del riscontro, in quanto la via era stata interessata da lavori di manutenzione; tuttavia, alla luce della problematica evidenziata e in ragione dell'ordinanza suddetta, l'Amministrazione ha comunicato che sarebbero stati ripristinati.

Nel caso in questione, l'attività svolta dall'Ufficio del Difensore Civico regionale è stata soprattutto finalizzata a sollecitare la pubblica amministrazione interessata a farsi carico della problematica esposta dal cittadino e ad adottare i necessari provvedimenti, concernenti il ripristino dei sistemi di rallentamento sulla via con conseguente riduzione del rumore da traffico veicolare, e, nel contempo, a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa svolta.

- *Le grandi opere, opere strategiche di preminente interesse nazionale*

La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri